



Riconosciuto il diritto a un ulteriore periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all'80 per cento in aggiunta agli altri 30 giorni già interamente retribuiti

Sul [Flash nr. 5 del 3 febbraio 2024](#) abbiamo pubblicato il testo della lettera inviata lo scorso 1° febbraio al Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S., con la quale chiedevamo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fosse riconosciuto ai dipendenti della Polizia di Stato il diritto a un ulteriore periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all'80 per cento in aggiunta ai 30 giorni già retribuiti al 100 per cento, previsti dai vigenti CCNL.

Invero, è ben noto come, nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, il citato articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, abbia previsto l'elevazione del congedo parentale "in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della

SOMMARIO

- Riconosciuto il diritto a un ulteriore periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all'80 per cento in aggiunta agli altri 30 giorni già interamente retribuiti
- Bonus Asilo Nido e Bonus supporto domiciliare
- Ufficio previdenza - Criticità gestione procedimenti utenza interna
- Fornitura per il confezionamento di 212 abiti per i Dirigenti delle Digos e delle Squadre Mobili
- Franchigia per le detrazioni IRPEF
- La Ragioneria dello Stato bocchia l'anticipo dei tempi di liquidazione del TFS
- "Daspo urbano" - Respinte le eccezioni di illegittimità Costituzionale

retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024”.

A seguito della nostra richiesta il Dipartimento della P.S. ha chiesto lumi al Ministero della Funzione Pubblica in relazione alla specifica questione se ai dipendenti della Polizia di Stato, “al pari delle altre amministrazioni Funzioni Centrali, si debba riconoscere agli aventi diritto il periodo di trenta giorni di congedo parentale retribuito all’80 per cento come quota aggiuntiva a quella già retribuita al 100 per cento, prevista dai vigenti CCNL o se anche tale ulteriore misura debba intendersi “assorbita” dal trattamento di cui ai medesimi CCNL.”

Con il parere DFP-0013398-P- del 20 febbraio 2024, l’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - Servizio per il trattamento del personale pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica ha pienamente accolto la nostra tesi rappresentando che poiché, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale, in conclusione, nel caso di specie, trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Viene, dunque, accolta la tesi del SIULP che, da subito, aveva sostenuto e richiesto il riconoscimento del beneficio ai poliziotti, al pari di tutti gli altri lavoratori. Resta il rammarico per il fatto che, un parere risalente a febbraio è stato reso noto solo adesso. Non è sbagliato chiedersi quanti colleghi, a causa dell’incertezza applicativa, non abbiano potuto fruire di un diritto connesso a una situazione costituzionalmente protetta.



www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin
finanziamenti

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

5 motivi per sceglierci

-  **CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA**
-  **FIRMA CONTRATTO A DISTANZA CON SPID**
-  **IL FINANZIAMENTO NELLA TUA CITTÀ**
-  **ACCONTO IN 48 ORE SUL TUO CONTO**
-  **ASSISTENZA POST-LIQUIDAZIONE**

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agenzia in Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'OAM n° A11374 - P.IVA 08721831215 legata da un rapporto contrattuale di monomandato con Dinamica Retail S.p.A. (interm. iscr. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

Bonus Asilo Nido e Bonus supporto domiciliare



Con il Messaggio n.1024 dell'11 marzo 2024, l'INPS ha diramato le istruzioni operative per ottenere le agevolazioni alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d'età e consiste in un bonus per sostenere le spese per l'asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l'asilo, perché affetti da gravi patologie, che compiono tre anni entro il 31 dicembre.

Il contributo è erogato in 11 mensilità (da 136 a 272 euro

circa), con importo complessivo variabile in base al reddito con soglie che, per il 2024, restano invariate:

- 3.000 euro annui (270 euro al mese) per chi ha un ISEE minorenni fino a 25mila euro;
- 2.500 euro annui (227 euro al mese) con ISEE da 25mila a 40mila euro;
- 1.500 euro (136 euro mensili) oltre tale soglia o senza ISEE.

Sono previsti come importi massimi:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

I beneficiari possono dunque accedere ad un bonus riservato al pagamento delle spese per l'asilo nido pubblico o privato erogato mensilmente oppure ad un sussidio economico per pagare un supporto, presso la propria abitazione (bonus erogato una tantum), destinato a bambini affetti da gravi patologie al di sotto dei tre anni di età. Nella domanda bisogna indicare a quale dei due benefici si richiede l'accesso.

La domanda di contributo per le rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa (sono esclusi servizi integrativi, come ludoteche, spazi gioco o pre-scuola) con l'indicazione delle mensilità di frequenza scolastica, tra gennaio e dicembre, per le quali si richiede il beneficio.

Le ricevute delle rette devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento (fino al 31 luglio).

La domanda di contributo del bonus per forme di supporto domiciliare deve essere presentata, invece, dal genitore convivente, accompagnata da un'attestazione del pediatra che dichiara per l'intero anno l'impossibilità a frequentare asili nido per grave patologia cronica.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre, attraverso il sito INPS, utilizzando il servizio dedicato (con accesso all'area riservata con proprie credenziali) oppure rivolgendosi gratuitamente ai patronati.

Il servizio online è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca "bonus nido" e selezionando tra i risultati: "Bonus asilo nido e supporto domiciliare – Domanda".



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

Ufficio previdenza - Criticità gestione procedimenti utenza interna



Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 21 marzo 2024 al Capo della Polizia:

"Non è passato inosservato il suo impegno, attraverso l'adozione di provvedimenti emanati anche con urgenza o aventi carattere temporaneo, per ridurre le tempistiche relative al rilascio dei passaporti e a favorire, in genere, una più rapida definizione di tutti quei procedimenti di carattere amministrativo e autorizzativo finalizzati a soddisfare le esigenze di imprese, cittadini e di tutti i soggetti che costituiscono la cosiddetta utenza esterna.

Allo stesso modo, sin dal Suo insediamento ci ha favorevolmente colpito al sensibile attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche afferenti al personale, con particolare riferimento a quelle che più di altre sono fonte di disagi a livello umano e professionale.

Al riguardo, da anni assistiamo al depauperamento del numero di dipendenti che svolgono servizio presso l'ufficio in oggetto che è deputato alla trattazione di pratiche che riguardano procedimenti al cui definizione coincide con l'emanazione di provvedimenti amministrativi che riguardano importanti diritti del personale.

Come se non bastasse, li menzionato ufficio risulta, altresì, sottoposto con continuità ad un prelievo indiscriminato di personale che viene "dirottato" a svolgere altre funzioni all'interno della stessa direzione centrale da cui dipende.

Abbiamo appreso informalmente che la ragione per cui la Direzione Centrale di ragioneria attinge al bacino di personale dell'ufficio previdenza risiede nella esigenza di tamponare i ritardi che affliggono la definizione di procedure contabili, ni prevalenza fatturazioni.

Poiché siamo certi che Ella ritenga l'utenza interna alla nostra amministrazione meritevole della stessa cura e attenzione riservata o riservabile a quella esterna, con la presente le chiediamo di adeguare, con un ragionevole apporto di risorse umane, l'organico dell'ufficio in oggetto menzionato, considerato che la definizione dei procedimenti che riguardano i diritti previdenziali dei dipendenti costituiscono uno di quei terreni ove alligna e si diffonde ni modo pernicioso il germe del disagio.

Invero, non appare concepibile che li collega che al momento del pensionamento già vive il dramma del distacco dall'ambiente di lavoro, debba anche sopportare il disagio economico derivante dal ritardo della definizione della propria pratica pensionistica. Al riguardo, è appena il caso di ricordare come un dipendente della Polizia di Stato che si congeda a Roma attenda, a volte, anche sei mesi per ottenere li primo rateo di pensione".



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Fornitura per il confezionamento di 212 abiti per i Dirigenti delle Digos e delle Squadre Mobili



Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale il 22 marzo 2024 al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della PS:

"I recenti, ripetuti richiami alla razionalizzazione della spesa, segnatamente quelli in materia di straordinario emergente e missioni, contenuti in specifiche recenti circolari, ci avevano indotti a pensare che si volesse imprimere una netta svolta alla macchina organizzativa del Dipartimento della P.S. onde contenere gli impegni economici all'interno dei notoriamente angusti capitoli di bilancio.

Credevamo insomma di aver capito che era necessario stringere i cordoni della borsa per la carenza di risorse economiche.

Un'impressione che ci vediamo costretti a rivedere nel momento in cui abbiamo appreso che la Direzione Centrale di Ragioneria ha emesso un ordine di accreditamento pari a 127.200 euro per la fornitura di 212 abiti civili su misura, con importo stimato di 600 euro cadauno, destinati ai Dirigenti territoriali delle Digos e delle Squadre Mobili.

Sulle prime, data l'apparente inverosimiglianza di una tale inedita determinazione, avevamo pensato si trattasse di una delle non infrequenti trappole disseminate nel web da professionisti della disinformazione. Quando poi, però, abbiamo avuto la conferma della genuinità della disposizione, dopo aver superato l'iniziale sconcerto è maturato in noi un non contenibile sentimento di amarezza ed irritazione che trova sfogo nella presente. Ma non si esaurirà in essa, posto che rappresenta un difficilmente recuperabile momento di opacità che va, tra l'altro, ad introdurre tangibili disparità di trattamento non solo rispetto al personale dei ruoli esecutivi, ma anche tra gli stessi appartenenti ai ruoli dirigenziali. Che ne pensano in proposito, ad esempio, i Questori ed i loro Vicari? E quelli che vengono assegnati alle altre articolazioni amministrative, notoriamente poco ambite, che devono sopportare questo ulteriore smacco? Il tutto senza che nell'assumere la criticata decisione siano state coinvolte le istanze rappresentative degli interessi dei lavoratori.

La constatazione che non si siano avvertite le implicazioni di una tale strabordante autoreferenzialità, a tacere della stravagante decisione adottata, è decisamente inquietante. Non solo perché si introduce un pericoloso precedente attraverso il quale l'attribuzione di benefit economicamente rilevanti avviene in assoluta assenza di trasparenza, potendo ciò integrare estremi suscettibili di verifica da parte di enti di vigilanza esterna all'Amministrazione.

Ma pure perché in questo modo si va ad incidere significativamente sul reddito soggettivo eludendo ogni procedura negoziale in evidente contrasto alla legge. E, sia consentito ribadirlo, in spregio al doveroso confronto con le organizzazioni sindacali.

Non possiamo poi esimerci dal manifestare il nostro sconcerto anche nel merito di questo insolente tentativo di prevaricare plurimi istituti normativi. Non è infatti chiaro che succederà nel momento in cui, data la cadenza della mobilità, tra un paio d'anni buona parte dei Dirigenti delle Digos e delle Squadre Mobili saranno avvicendati. Verranno forse stanziati nuovi fondi per riassortire le dotazioni anche per questi nuovi incaricati? Perché, se questa è l'intenzione, deve essere chiaro sin da ora che ciò minerebbe irreparabilmente le relazioni sindacali, già oggi da considerare come seriamente deteriorate in virtù della qui stigmatizzata vicenda.

Nel frattempo, casomai fosse sfuggito all'attenzione di chi di dovere, ci permettiamo di segnalare che a voler ragionare in termini di priorità, ci si aspetterebbe che l'apparato dipartimentale, se proprio ha a cura l'aspetto esteriore del proprio personale, producesse qualche sforzo per riuscire almeno a sostituire le uniformi danneggiate, evitando così che i malcapitati di

turno, oltre ad aver patito infortuni e/o aggressioni ordite da innocenti professionisti del disordine, siano anche costretti alla mortificante affannosa rincorsa ai colleghi che accedono alla quiescenza per cannibalizzare le divise dismesse.

Quanto occorso rivela in definitiva come l'Amministrazione, o almeno una parte di essa, sia del tutto indifferente alle esigenze del personale, e sia proiettata a tentare di reintrodurre logiche gestionali tipiche di periodi storici in cui il padronato industriale trattava i dipendenti come dei sudditi.

A chi pensa di potersi arroccare sulla torre d'avorio, propinando gli scarti delle brioche ai lavoratori della Polizia di Stato che invocano trattamenti dignitosi, risponderemo a tono.

Per il momento, prima di valutare ulteriori iniziative, chiediamo di accedere agli atti ed acquisire copia della documentazione relativa alla procedura di assegnazione del confezionamento degli abiti in questione, che risulta essere stata imputata al capitolo 2681 p.g. 5 dell'esercizio 2023.

Restiamo a disposizione per concordare le modalità di trasmissione, per le quali indichiamo come recapito i consueti canali di posta elettronica".

Franchigia per le detrazioni IRPEF



Con la circolare 2/E, l'Agenzia delle Entrate, ha diramato istruzioni in relazione alle novità del decreto di attuazione delle disposizioni previste dalla riforma fiscale in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, in particolare al riguardo della riduzione di 260 euro sulle detrazioni, prevista dal legislatore per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro lordi conseguiti nel 2024. L'importo della franchigia è pari a 260 euro, e si applica ai redditi superiori a 50mila euro che nel 2024 ricadono

nel terzo scaglione in seguito all'accorpamento delle prime due aliquote.

La misura vale solo per l'anno d'imposta 2024, ma non si applica a tutte le detrazioni fiscali. Fanno eccezione le spese sanitarie, che restano completamente detraibili indipendentemente dalla franchigia, le erogazioni liberali in favore dei partiti politici previste dall'articolo 11 del dl 149/2013;

i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, del dl 34/2020;

le detrazioni edilizie (ristrutturazioni, riqualificazione energetica, Superbonus, bonus mobili).

In base alle nuove disposizioni, per i redditi conseguiti nel 2024 si applica una franchigia di 260 euro, sotto la quale non si possono applicare detrazioni IRPEF. Se invece le agevolazioni utilizzabili risultano complessivamente superiori a questa cifra, allora si conteggiano in dichiarazione dei redditi per la parte eccedente.

La riduzione deve essere operata sull'importo della detrazione determinato in base alle regole contenute nel comma 3.bis dell'articolo 15 del Tuir. In base al quale le agevolazioni al 19% spettano:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120mila euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra 240mila euro diminuito del reddito complessivo e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro.

Significa che, a fronte di un reddito superiore a 120mila euro, la decurtazione si applica all'importo già ridotto nel modo esposto.

Ai fini del computo, il reddito complessivo è sempre assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (il reddito della prima casa e delle relative pertinenze non si conteggiano).

La Ragioneria dello Stato boccia l'anticipo dei tempi di liquidazione del TFS



In base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997, nel pubblico impiego il TFS viene versato a distanza di un anno dal termine del rapporto di lavoro, pagato a rate annuali se l'importo è superiore a 50mila euro (articolo 12, comma 7, del decreto 78 del 2010).

Il trattamento di fine servizio (comunque denominato) dei dipendenti pubblici viene liquidato dopo 12 mesi dalla pensione e dopo 24 mesi se il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni del lavoratore. I tempi si allungano ancora di più in casi di pensione

anticipata con formule come Quota 100-102-103.

La Corte costituzionale con la sentenza 159/2019 aveva già invitato il Legislatore a programmare un intervento riformatore sottolineando «l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia».

Lo scorso giugno, con la sentenza 130/2023 ha dichiarato in contrasto con i diritti costituzionali il pagamento differito della liquidazione ai dipendenti pubblici per contrasto con il principio di giusta retribuzione, che «si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione».

La norma censurata è l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997. Secondo l'alta Corte, l'attuale quadro normativo è in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e dignitosa con il conseguente obbligo per il legislatore di individuare mezzi e modalità per il ristabilimento della legittimità costituzionale, avendo riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta.

Da qui anche la richiesta dell'INPS al Legislatore di provvedere a risolvere il vulnus. Secondo l'INPS, l'importo medio lordo del TFS dei dipendenti pubblici che raggiungono la pensione di vecchiaia o i limiti di servizio è pari 82.400 euro.

Tuttavia, si è appreso che, alla luce di costi che rendono impossibile l'attuazione di correttivi, neppure in modo graduale, la Ragioneria Centrale della Stato ha chiesto alla Commissione Lavoro della Camera di non dare seguito alle proposte di legge migliorative dell'attuale disciplina.

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non ci sono i margini economici per anticipare a tre mesi (invece di un anno) il pagamento della prima rata del TFS, né tanto meno per aumentarne l'importo a 63.600 euro (invece di 50mila euro): il costo annuo sarebbe di 3,8 miliardi per il 2024. Resta il fatto del pronunciamento della Consulta con una discriminazione irrisolta su cui, prima o poi, il legislatore dovrà intervenire.

"Daspo urbano" - Respinte le eccezioni di illegittimità Costituzionale



Con la sentenza n. 47 depositata il 25 marzo 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, in relazione al cosiddetto Daspo Urbano.

Il DASPO urbano è una misura prevista dal D.L. n. 14/2017, art. 10 che può essere emessa dal Questore nei confronti di cittadini che minano la salute dei consociati e il decoro urbano e consiste in un divieto ad avvicinarsi a determinati luoghi della città (in particolar modo: stazioni di trasporto pubblico, porti e aeroporti, istituti scolastici e universitari, luoghi di interesse culturale e artistico).

Tale misura viene emessa a seguito dell'accertamento di determinate condotte volte a impedire l'accessibilità alle predette infrastrutture

per le quali le autorità emettono un ordine di allontanamento al quale si aggiunge una sanzione pecuniaria emessa dal Sindaco che può variare dai 100 ai 300 euro.

La norma censurata era l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017).

Secondo la Corte, la norma in questione, quando subordina il DASPO alla sussistenza di un possibile pericolo per la "sicurezza", dispone in coerenza con la natura di misura di prevenzione atipica dell'istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale – intendendo per sicurezza la garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose.

Pertanto, affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario.

Viene altresì esclusa la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (articolo 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (articolo 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU).

In particolare, con riguardo al rilievo che sarebbe irragionevole colpire con il DASPO urbano chi, violando divieti di stazionamento e occupazioni di spazi, impedisca l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti – condotta normalmente priva di rilievo penale – e non invece chi, nelle stesse aree, tenga condotte penalmente rilevanti e ben più pericolose per la sicurezza (minacce, percosse, lesioni, porto di armi bianche, ecc.), il giudice delle leggi ha rilevato come si sia di fronte a una scelta espressiva dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia e non manifestamente irragionevole. La selezione delle condotte cui può conseguire la misura riflette l'intento legislativo di individuare quelle tipologie di comportamenti che, sulla base dell'esperienza, contribuiscono maggiormente a creare un clima di insicurezza nelle aree considerate e che implicano una prolungata e indebita occupazione di spazi nevralgici per la mobilità o comunque interessati da rilevanti flussi di persone.

Peraltro, secondo la Consulta, il legislatore non ha mancato di prendere in considerazione condotte di diverso ordine e di rilievo penale (comprese quelle richiamate dal giudice a quo) ai fini dell'applicazione di altre figure di DASPO urbano, quali quelle previste dagli artt. 13 e 13-bis del decreto Minniti.

La Corte ha dichiarato infine inammissibili, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, le questioni aventi ad oggetto l'ordine di allontanamento per 48 ore dal luogo di commissione del fatto, che ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 10, comma 1, del decreto Minniti deve essere impartito al trasgressore dall'organo accertatore delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9.



SIULP OK CAF

IL SIULP SEMPRE CON TE ANCHE NELLA PENSIONE

Offriamo un servizio di assistenza ai nostri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse. Si tratta di un importante strumento di supporto per chi si avvicina al momento della pensione che facilita le procedure e mette a disposizione una consulenza specializzata in materia previdenziale.

I nostri iscritti potranno ricevere aiuto nella compilazione della domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri procedimenti correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito.

Inoltre, mettiamo a disposizione di tutti i pensionati una attività di assistenza consistente nella verifica del calcolo della pensione erogata dall'Inps.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza.

Ai nostri iscritti vogliamo garantire maggiore tranquillità e la consapevolezza di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale.

SE PENSI IN GRANDE PENSI SIULP

